

Con riferimento al quesito posto da alcune imprese si precisa che, come chiarito anche dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con determinazione n. 8/2002 del 7.5.2002 *“se un impresa qualificata nella categoria di opere generali OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28, OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche-finanziarie e tecnico-organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti. Occorre però che la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate”* previste nel bando di gara.

La GESAC si atterrà alle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, confermate dalla giurisprudenza amministrativa.